



**CONDIZIONI GENERALI**  
**PER CONTRATTI DI SERVIZI VARI**  
**(luglio 2014)**

**di A2A S.p.A. e delle Società del Gruppo**

**Art. 1 – Documenti contrattuali**

Costituiscono parte integrante del Contratto, oltre alle presenti Condizioni Generali, l'ordine di acquisto nonché tutti i documenti ad esso allegati ivi comprese, ove previste, le Condizioni Speciali.

**Art. 2 – Prezzi e imposte**

I prezzi indicati nel Contratto sono al netto di I.V.A.; essi non potranno essere variati in corso di esecuzione della prestazione, salvo il ricorrere di eventuali condizioni di legge, specificatamente applicabili.

**Art. 3 – Autorizzazioni**

Il Fornitore dichiara di essere in possesso delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del Contratto.

**Art. 4 – Esecuzione attività e/o servizi in aree o su impianti del Committente**

Per l'esecuzione di attività e/o servizi in aree o su impianti del Committente o comunque di pertinenza di questo, il Fornitore è tenuto alla rigorosa osservanza di quanto di seguito specificato.

1) Il Fornitore si impegna a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti e subappaltatori, tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, così come le norme tecniche, i regolamenti e le procedure del Committente.

2) Il Fornitore è tenuto ad esibire, a semplice richiesta, la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni per i lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori e/o servizi oggetto del Contratto.

3) Il Fornitore è tenuto ad osservare e a far osservare dai propri dipendenti e/o subappaltatori, oltre a ciò che è riportato al punto 1), ogni disposizione che venga impartita dal Committente relativa:

3.1) alla temporanea sospensione del lavoro e/o del servizio per particolari esigenze connesse alle attività del Committente;

3.2) alle misure e cautele da osservarsi in dipendenza di rischi specifici inerenti all'ambiente in cui il lavoro e/o il servizio deve svolgersi;

3.3) al rispetto delle segnalazioni e protezioni poste in luogo in ordine ai rischi di cui al punto 3.2).

Per il recepimento ed il rispetto delle disposizioni in questione (o di ogni altra concernente il lavoro e/o il servizio) si intende delegato ad ogni effetto civile e penale il "Responsabile del servizio" (ovvero il "Rappresentante del Fornitore per il Contratto" o soggetto altrimenti definito nel Contratto) che il Fornitore è tenuto a nominare e del quale deve fornire il nome all'atto della conferma del Contratto.

Il Fornitore è tenuto a designare con comunicazione scritta un sostituto del soggetto di cui al capoverso che precede, con eguali requisiti e qualifiche, che possa sostituire quest'ultimo in caso di assenze e che sia autorizzato a farne le veci a tutti gli effetti.

4) Il Fornitore nominerà un proprio incaricato al quale affidare il compito di impartire le disposizioni previste al precedente punto 3). Detto incaricato potrà coincidere con il "Responsabile del servizio" (ovvero "Rappresentante del Fornitore per il Contratto" o soggetto altrimenti definito nel Contratto).

5) L'accesso alle zone di lavoro, ad impianti o parti di impianto sarà consentito al personale dipendente del Fornitore solo se in possesso di un documento di riconoscimento rilasciato dal Fornitore stesso che dovrà essere esibito a semplice richiesta.

Tale documento dovrà essere munito di fotografia e dovrà attestare l'appartenenza all'Impresa, la qualifica e la posizione assicurativa nonché le altre informazioni previste dalla vigente normativa.

6) Ove contrattualmente previsto o espressamente richiesto dal Committente, l'accesso alle zone di lavoro, ad impianti o parti di impianto per il personale dipendente del Fornitore e/o suoi subappaltatori è subordinato alla stesura di verbali di consegna da cui risulti che il "Responsabile del servizio" (ovvero "Rappresentante del Fornitore per il Contratto" o soggetto altrimenti definito nel Contratto) per conto del Fornitore:

6.1) ha effettuato un sopralluogo sull'area nella quale dovranno essere condotti le attività e/o i servizi ed ha preso atto dei rischi specifici connessi all'attività del Committente;

6.2) ha concordato con il Committente le misure e le cautele per segregare e rendere agibili in sicurezza le zone o l'impianto o parti di impianto affidategli;

6.3) ha controllato e verificato che l'esecuzione delle misure di cui al precedente punto 6.2) sia stata effettuata a perfetta regola d'arte.

**Art. 5 – Ritardo nell'adempimento**

Il mancato rispetto, da parte del Fornitore, dei termini contrattualmente previsti comporta l'applicazione delle penali, se indicate nel Contratto, salvo che il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore.

Nel caso in cui i termini siano dichiarati essenziali, la fattispecie è regolata altresì dal successivo art. 7 delle presenti Condizioni Generali.

Rimangono comunque salve le previsioni particolari e di dettaglio stabilite nel Contratto.

**Art. 6 – Fatturazione e pagamenti**

**1) Fatture**

Il Fornitore dovrà inviare al Committente la fattura in originale.

Nelle fatture devono essere specificati il numero e la data del Contratto ovvero dell'ordine applicativo del contratto comunque denominato.

L'intestazione e l'indirizzo delle fatture devono essere quelli precisati nel Contratto o nella convenzione e non possono riferirsi a prestazioni oggetto di contratti diversi.

Gli importi fatturati devono essere assoggettati all'I.V.A. secondo le norme in vigore.

**2) Pagamenti**

I pagamenti verranno effettuati nei termini precisati nel Contratto ed avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste dalle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta.

I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario.

In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate.

**Art. 7 – Termini essenziali**

Salvo diversa esplicita previsione nel Contratto e/o negli altri documenti contrattuali, i termini contrattuali non sono da intendersi posti come essenziali nell'interesse del Committente.

In deroga a quanto previsto dall'art. 1457 c.c., qualora siano contrattualmente previsti termini essenziali nell'interesse del Committente, il Fornitore è tenuto a fornire il servizio anche oltre il termine convenuto salvo che il Committente manifesti la volontà di risolvere il Contratto con le medesime modalità previste all'Art. 12 delle presenti Condizioni Generali per la clausola risolutiva espressa.

La violazione dei termini essenziali per fatto e colpa del Fornitore comporta, a carico di quest'ultimo, l'applicazione delle penali



**CONDIZIONI GENERALI**  
**PER CONTRATTI DI SERVIZI VARI**  
**(luglio 2014)**

**di A2A S.p.A. e delle Società del Gruppo**

eventualmente previste nel Contratto e l'obbligo al risarcimento dei danni ulteriori patiti dal Committente.

**Art. 8 – Importo del Contratto – Diritto di recesso**

Nei contratti "a misura", l'importo massimo indicato corrisponde al fabbisogno previsto per il periodo di validità del Contratto stesso.

Senza obbligo di preavviso a carico del Committente, causa sufficiente di estinzione del rapporto contrattuale sarà il verificarsi anche di una sola delle seguenti condizioni:

- mutate esigenze economico - organizzative, tali da rendere non più utili per il Committente le prestazioni contemplate nel Contratto;
- raggiungimento dell'importo massimo, anche prima della scadenza temporale prevista;
- decorso del termine di validità, indipendentemente dall'importo delle prestazioni fino ad allora eseguite.

In tutti i casi sopra indicati, il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate senza che l'importo massimo previsto costituisca vincolo.

**Art. 9 - Forza maggiore**

Qualora il mancato rispetto dei termini contrattuali sia dovuto ad accertate cause di forza maggiore si applicano le seguenti disposizioni:

- 1) il Fornitore è esente da penali e dall'obbligo al risarcimento dei danni patiti dal Committente;
- 2) qualora i termini non rispettati siano da ritenersi essenziali nell'interesse del Committente, questi può disporre la risoluzione del Contratto secondo le disposizioni contenute nel precedente art. 7 delle presenti Condizioni Generali;
- 3) negli altri casi, qualora il ritardo si protragga per oltre due mesi, il Committente ha la facoltà di risolvere il Contratto, senza oneri a suo carico, con le medesime modalità previste all'art. 12 delle presenti Condizioni Generali;
- 4) qualora al momento della risoluzione del Contratto siano state eseguite consegne parziali, si applica quanto previsto al penultimo capoverso dell'Art. 12 delle presenti Condizioni Generali.

Rimangono comunque salve le diverse previsioni particolari e di dettaglio stabilite nel Contratto.

**Art. 10 – Divieto di subappalto**

È vietato il subappalto, anche parziale, dell'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, salvo i casi espressamente autorizzati dal Committente.

Il Fornitore che intenda affidare a terzi l'esecuzione di opere e servizi concernenti l'oggetto del presente Contratto dovrà richiedere l'autorizzazione al Committente, fornendo la documentazione prevista dalla normativa vigente. Il Fornitore è comunque direttamente responsabile nei confronti del Committente della corretta esecuzione dell'intera prestazione prevista dal Contratto anche nel caso in cui venga autorizzato il subappalto.

**Art. 11 – Ispezioni, garanzia ed effetti delle penali**

Il Fornitore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dei servizi prestati. È facoltà del Committente verificare che i servizi prestati abbiano le caratteristiche concordate.

Ai fini di cui sopra, il Committente ha diritto di chiedere in ogni momento informazioni ed aggiornamenti in merito all'andamento delle attività svolte e di verificare le procedure adottate dal Fornitore per l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto.

È riservata al Committente l'incondizionata facoltà per i propri organi di controllo, nell'espletamento dei compiti istituzionali, di accedere agli uffici del Fornitore al fine di verificare tutte le

procedure – nonché le relative risultanze – attinenti alle attività svolte per l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto.

Le modalità dei controlli saranno stabilite dal Committente a seconda dei casi: essi potranno essere effettuati anche durante l'esecuzione della prestazione e a "campione".

Al fine di garantire la continuità dei Servizi e consentire la prestazione degli stessi secondo i canoni di diligenza previsti per incarichi analoghi, il diritto di accesso è esercitato dal Committente nel rispetto delle esigenze organizzative e procedurali del Fornitore. In particolare, il diritto di accesso potrà avvenire durante il normale orario di ufficio e di norma con preavviso di almeno 24 ore. In ogni caso, il Committente prende atto che ogni decisione in merito ai tempi, ai modi e ai soggetti designati alla verifica delle procedure utilizzate dal Fornitore per lo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto, deve essere assunta nel rispetto del principio di buona fede nell'esercizio dei diritti spettanti al Committente in base al Contratto stipulato.

Salvo i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento, qualora i servizi non corrispondano esattamente alle previsioni contrattuali ed alle caratteristiche concordate, i controlli - ove possibile - dovranno essere ripetuti, fatto salvo il diritto del Committente di risolvere il Contratto per fatto e colpa del Fornitore in relazione a difformità di notevole importanza dei servizi resi.

Qualora la ripetizione dei servizi difformi comporti il mancato rispetto dei termini contrattualmente previsti, sono applicabili le eventuali penali per il ritardo nell'adempimento.

Ferma restando l'applicazione degli articoli 1667 e 1668 c.c. e delle altre norme di legge, il Fornitore è comunque tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi che dovessero rilevarsi entro 24 mesi dal completamento dell'opera o dei servizi oggetto del Contratto e dalla relativa verifica di conformità. In tali casi, il Committente dovrà denunciare i vizi o le difformità entro 60 giorni dalla scoperta.

**Art. 12 – Clausola risolutiva espressa**

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto su iniziativa del Committente ai sensi dell'art. 1456 c.c. le seguenti ipotesi:

- 1) apertura di una procedura concorsuale a carico del Fornitore;
- 2) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività del Fornitore;
- 3) comportamenti del Fornitore idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati al Committente da rapporto organico o dipendenza, in seguito a procedimenti promossi da qualsiasi autorità giudiziaria anche amministrativa, a carico del Fornitore medesimo;
- 4) mancata osservanza del divieto di subappalto;
- 5) ritardo nell'esecuzione dei servizi superiore a due mesi, anche nel caso in cui il ritardo sia dovuto a forza maggiore;
- 6) mancato rispetto dei termini dichiarati essenziali, come previsto nell'art. 7 delle presenti Condizioni Generali;
- 7) perdita delle licenze o autorizzazioni indicate nell'art. 3 delle presenti Condizioni Generali;
- 8) accertata inadempienza o irregolarità nei versamenti dei contributi INAIL, INPS, Cassa Edile, ecc. per il personale del Fornitore o degli eventuali subappaltatori utilizzato nel cantiere del Committente;
- 9) gravi inosservanze da parte del Fornitore o degli eventuali subappaltatori alle disposizioni legislative in materia di sicurezza, con particolare riguardo al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché gravi inosservanze alle prescrizioni dei piani di sicurezza, oltre alle disposizioni contenute nell'art. 4 delle presenti Condizioni Generali.



**CONDIZIONI GENERALI**  
**PER CONTRATTI DI SERVIZI VARI**  
**(luglio 2014)**

**di A2A S.p.A. e delle Società del Gruppo**

Qualora al momento della risoluzione del Contratto siano state eseguite prestazioni parziali, a proprio insindacabile giudizio, il Committente ha la facoltà di trattenere i materiali e/o la documentazione prodotta; ritenuti utilizzabili in accordo al Contratto, mentre quanto ritenuto non fruibile dovrà essere ritirato a cura e spese del Fornitore tenendo il Committente completamente esente da qualsiasi onere.

Nelle ipotesi sopra indicate, il Contratto sarà risolto di diritto e con effetto immediato sulla base della dichiarazione del Committente, inviata al Fornitore con lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Rimangono comunque salve le previsioni particolari e di dettaglio stabilite nel Contratto.

**Art. 13 – Divieto di cessione del Contratto e del credito**

Al Fornitore è fatto divieto di cedere il Contratto.

Il credito relativo al pagamento dei corrispettivi della prestazione dei servizi non può essere ceduto (art. 1260, secondo comma, c.c.).

**Art. 14 – Legge regolatrice del Contratto e Foro esclusivo**

Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto, ivi comprese le presenti Condizioni Generali, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

luogo, data

Il Fornitore

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., nella mia qualità di legale rappresentante del Fornitore dichiaro di approvare espressamente le seguenti clausole:

- art. 5 - Ritardo nell'adempimento;
- art. 6 - Fatturazione e pagamenti;
- art. 7 - Termini essenziali;
- art. 8 - Importo del Contratto - Diritto di recesso;
- art. 10 - Divieto di subappalto;
- art. 12 - Clausola risolutiva espressa;
- art. 13 - Divieto di cessione del Contratto e del credito;
- art. 14 - Legge regolatrice del Contratto e Foro esclusivo.

Il Fornitore